



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP19022

Data: 14/10/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/10/2019 relativo all'incontro (14577) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Würth Arena (BZ) il 06/10/2019 tra JT Egna/Ora U19 (033) e HC Merano Junior U19 (522).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Ammenda inflitte alla squadra dell' **a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. (033)** di € 300.00.- (trecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, seconda parte lett. d) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. (033) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 17.08 del secondo tempo la squadra ospite chiedeva l' intervento del medico per la necessità di prestare soccorso ad un proprio giocatore infortunatosi.

Contrariamente a quanto dichiarato dal dirigente responsabile della squadra ospitante, sig. Goldner Walter, nel modulo di conformità debitamente sottoscritto e consegnato, come da regolamento, agli arbitri prima dell' inizio dell' incontro, la dott.ssa Serena Adam non era però reperibile all' interno dello stadio. Si rendeva quindi necessario richiedere l' intervento dei sanitari del 118 al fine di consentire la prestazione delle prime cure all' atleta infortunato. Veniva allora interrotta la partita e le squadre inviate nei rispettivi spogliatoi, nonché disposto il rifacimento del manto ghiacciato, in attesa dell' arrivo di un altro medico, in sostituzione di quello mancante. Sopraggiunto nel frattempo il medico dr. Gerd Holz knecht, la gara riprendeva regolarmente.

Ciò detto la società ospitante si è resa responsabile innanzitutto della violazione della regola 9.8 delle NOFA Giovanili – categoria Under 19 – vigenti, in quanto non ha garantito l'obbligatoria presenza di un medico a bordo pista dall'inizio della fase di riscaldamento e fino all'uscita degli atleti dall'impianto.

La gravità della commessa infrazione è palese, in considerazione delle inimmaginabili conseguenze per l' incolumità dei giocatori che sempre (non solo quindi nel caso specifico) potrebbero scaturire a causa dell' assenza del medico e quindi a fronte di un suo mancato tempestivo intervento, in caso di infortunio e/o malore improvviso a carico di un atleta. Ed il fatto che nel caso di specie non si siano verificati eventi drammatici riconducibili al ritardato soccorso dell' infortunato, non porta certamente ad escludere, né ad attenuare la responsabilità disciplinare della società di casa per la violazione contestata.

Ne consegue la comminazione dell' ammenda di €. 300.00.- (trecento/00) ai sensi dell' art. 24, n.3, seconda parte lett. d) del Regolamento di Giustizia.

Si fa luogo inoltre alla trasmissione degli atti al Procuratore Federale affinché verifichi la sussistenza di eventuali profili di responsabilità disciplinare a carico del dirigente sig. Goldner Walter, in particolare attraverso un' indagine diretta ad accertare se nel comportamento dello stesso sia ravvisabile un mero, peraltro inescusabile errore nella compilazione del modulo, oppure un atto inteso ad eludere un obbligo inderogabile normativamente previsto.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



ITALIA
FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. (033).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi